


CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella
Settore Area Amministrativa

REGOLAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI E L'APPLICAZIONE DELL'INDICE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)



Dicembre 2000 - ver 1.2 dicembre 2002

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

.....	1
Art. 1 - Obiettivi dei servizi sociali e socio-assistenziali	1
Art. 2 - Aree di Intervento	1
Art. 3 - Destinatari dei Servizi e delle prestazioni sociali agevolate.	1
Art. 4 - I servizi sociali del Comune di Cossato	2
Art. 5 - Compiti gestionali in materia Sociale.	2
Art. 6 - Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo.	2
Art. 7 - Interventi di verifica dei servizi	2
Art. 8 - Informazione e segretariato sociale.	3

TITOLO II - PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

.....	3
Art. 9 - Oggetto del presente regolamento	3
Art. 10 - Integrazioni	3
Art. 11 - Definizione di ISE, ISEE e riferimenti normativi	3
Art. 12 - Calcolo della situazione economica	4
Art. 13 - Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti	4
Art. 14 - Definizione dell'indicatore di situazione economica ISEE	4
Art. 15 - Individuazione del Minimo Vitale.	5
Art. 16 - Modalità attuative.	5
Art. 17 - Competenze	6
Art. 18 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe - competenze della Giunta Comunale.	6

TITOLO III - SERVIZI OGGETTO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

.....	7
Art. 19 - Tipologia di servizi	7
CAPO I - SERVIZIO SCUOLABUS	7
Art. 20 - Descrizione del servizio	7
Art. 21 - Modalità d'accesso	7
Art. 22 - Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione dell'utenza.	8
CAPO II - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	8
Art. 23 - Descrizione del servizio	8
Art. 24 - Modalità di accesso	8
Art. 25 - Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione dell'utenza.	8
CAPO III - CENTRI ESTIVI PER MINORI	8
Art. 26 - Descrizione del servizio	8
Art. 27 - Modalità di accesso.	8
Art. 28 - Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione dell'utenza	9

INDICE GENERALE

<i>CAPO IV - PRE E POST ORARIO</i>	9
Art. 29 - Descrizione del servizio	9
Art. 30 - Modalità di accesso.	9
Art. 31 - Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione dell'utenza	9
<i>CAPO V - ASILO NIDO</i>	9
Art. 32 - Descrizione del servizio	9
Art. 33 - Modalità di accesso al Servizio	10
Art. 34 - Costo del Servizio e criteri per la determinazione della quota di partecipazione dell'utenza.	10
 <i>TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI</i>		
	...	10
Art. 35 - Entrata in vigore e applicazione sperimentale	10
Art. 36 - Abrogazioni	10

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi dei servizi sociali e socio-assistenziali

1. Il Comune di Cossato, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:
 - i. Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
 - ii. Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - iii. Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
 - iv. Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
 - v. Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - vi. Vigilare sulla condizione minorile;
 - vii. Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 2 - Aree di Intervento

1. Nell'ambito dei servizi socio-assistenziali l'Amministrazione Comunale conferma la gestione associata nel Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale (CISSABO) che opera individuando quattro aree di intervento:
 - i. I minori e le loro famiglie;
 - ii. Gli adulti;
 - iii. Gli anziani;
 - iv. I disabili.
2. Per la disciplina dei servizi compresi in tali aree si rimanda al Regolamento dei Servizi socio-assistenziali approvato dal CISSABO.

Art. 3 - Destinatari dei Servizi e delle prestazioni sociali agevolate.

1. I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione di tutti i cittadini che risiedono nel territorio comunale con particolare attenzione a coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.
2. Qualora sussistano motivazioni di urgenza indilazionabile, previa motivata relazione dell'Assistente Sociale del CISSABO, è possibile prevedere interventi sociali non differibili anche a favore di cittadini non residenti, in conformità a quanto

previsto all'art. 21 comma 3 e all'art. 45 comma 2 della L.R. 62/95, e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche a cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto stabilito all'art. 2 comma 1 della Legge n.328 del 8.11.2000.

Art. 4 - I servizi sociali del Comune di Cossato

1. Per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. La gestione operativa delle funzioni sociali di cui alla normativa vigente è affidata al Settore Area Amministrativa con l'impiego delle risorse umane ad esso destinate dalla dotazione organica. Il Settore comunale si integra e coordina con altri servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari pubblici e privati presenti sul territorio.

Art. 5 - Compiti gestionali in materia Sociale.

1. Tutti gli atti gestionali spettano al Dirigente e/o al Responsabile del servizio, sulla base di finanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politico-amministrativi competenti.
2. Egli assicura che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa in materia della tutela dei dati personali.
3. Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o da un suo delegato, o dagli organi competenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 6 - Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo.

1. Il finanziamento dei singoli servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio comunale con imputazione delle spese ai rispettivi interventi e capitoli e con riferimento alle apposite risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli utenti, da Enti ed Istituzioni private e dal Privato Sociale.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche sociali nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private.
3. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla.
4. L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente è demandata nella parte del regolamento riguardante i singoli servizi.

Art. 7 - Interventi di verifica dei servizi

1. L'Amministrazione comunale disporrà sistematici interventi di verifica della rispondenza dei servizi agli standard strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con i provvedimenti istitutivi degli stessi.
2. Verranno pure effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

Art. 8 - Informazione e segretariato sociale.

1. Sono garantite attività indirizzate a fornire ai cittadini, anche attraverso il CISSABO, mediante adeguati strumenti e competenze professionali, informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi sociali per consentirne un corretto ed adeguato utilizzo.

TITOLO II - PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 9 - Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi sociali agevolati, così come previsto dall'art. 1 ,comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Integrazioni

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare ed a completare:
 - i. la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici, di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241;
 - ii. ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che prevede la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 11 - Definizione di ISE, ISEE e riferimenti normativi

1. I Servizi e le prestazioni inserite nel presente regolamento sono assoggettate a quanto previsto dal D. lgs. 109/1998 e dal Dpcm n. 305 /1999 con i quali:
 - i. si individuano le prestazioni sociali agevolate;
 - ii. si dà facoltà a ciascun ente erogatore di definire autonomamente criteri differenziati di valutazione della situazione economica;
 - iii. si determina l'indicatore della situazione economica (ISE);
 - iv. si forniscono modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive ,per la determinazione dell'ISE e del controllo dei dati dichiarati;
 - v. si indicano le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE).
2. Per **ISE** si intende "l'indicatore della situazione economica" ed è definito dall'indicatore della situazione reddituale (somma dei redditi) sommato

all'indicatore della situazione economica patrimoniale (patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare) il cui coefficiente viene determinato dagli Enti erogatori nel limite massimo del 20 % dei valori patrimoniali.

3. Per **ISEE** si intende "l'indicatore della situazione economica equivalente" ed è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 del D. lgs. 109/98.
4. Ai fini del presente regolamento, per **nucleo familiare** s'intende il nucleo composto dal richiedente la prestazione agevolata ,dai componenti la famiglia anagrafica (art. 4 del Dpr 223/1989) e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. Il termine nucleo familiare non va pensato rigidamente, ma in funzione del tipo di servizio. Per particolari servizi e prestazioni potranno essere assunte unità di riferimento diverse, come previsto dall'art. 3, comma 2, del D. lgs. 109/98 e dall'art. 2, comma 5, del Dpcm 221/1999.

Art. 12 - Calcolo della situazione economica

1. Le condizioni economiche del nucleo familiare sono individuate sulla base dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale.
2. Per la definizione delle condizioni economiche si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 7/5/99 n. 221 e ss.mm., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti

1. La situazione economica di eventuali soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile è individuata con i criteri di cui all'art. 12, ma, in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, verrà considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:
 - i. 100% nel caso di coniugi o convivenze di fatto, figli o genitori;
 - ii. 50 % nel caso degli altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli;
2. Nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, i tenuti al pagamento nella quota del 100%, sebbene in vita, non risultassero in grado di sostenere le spese necessarie al sostentamento, si prevede l'intervento del Comune nelle forme previste dal presente regolamento senza dover ricorrere ulteriormente alla compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti nella misura del 50 % .
3. Questi ultimi vengono chiamati in causa solo nel momento in cui sia verificata la non sussistenza in vita dei parenti chiamati a rispondere nella misura del 100% .

Art. 14 - Definizione dell'indicatore di situazione economica ISEE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente di un nucleo familiare si ottiene dividendo la situazione economica familiare, risultante da quanto disposto nel presente Regolamento all'art. 12, per i parametri stabiliti dal D. Lgs n. 109 / 1998, tabella 2 ovvero:

Tabella n. 1

Componenti nucleo familiare	Indici parametrali
-----------------------------	--------------------

1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Per ogni ulteriore componente	0,35
In caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori	0,2
Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente (L. N. 104/92, art. 3, comma 3) o di invalidità superiore al 66%	0,5
Per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa	0,2

2. Tali indici parametrici consentono di tenere conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare della composizione del nucleo familiare e di assicurare a famiglie di diversa composizione un'identica capacità di consumo, intesa come possibilità di procurare a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

Art. 15 - Individuazione del Minimo Vitale.

1. Per l'applicazione dei criteri parametrici di cui all'articolo precedente si individua il minimo vitale, definito come disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi di vita e di relazione, per un nucleo composto da una persona, in £. 8.000.000.
2. Il minimo vitale potrà essere aggiornato dalla Giunta Comunale.
3. Il minimo vitale sulla base di quanto sopra detto risulta essere il seguente:

Tabella n.2

Componenti il nucleo familiare	Indice Parametrico	Minimo Vitale
1 (base)	1	8.000.000
2	1,57	12.560.000
3	2,04	16.320.000
4	2,46	19.680.000
5	2,85	22.800.000

Art. 16 - Modalità attuative.

1. Il richiedente la prestazione od il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 109/98, resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i

componenti il nucleo familiare, secondo la modulistica conforme a quella che, di volta in volta sarà vigente all'epoca della richiesta.

2. I dati ed i moduli potranno essere acquisiti e trattati anche in modo informatico.
3. Il richiedente dichiarerà altresì di conoscere che, in caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
4. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. In sede di dichiarazione, il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
6. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 17 - Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse dal responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti la prestazione o il servizio stessi.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione o servizio con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà accedere direttamente alla banche dati, ove disponibili, e, in caso contrario, richiedere la documentazione necessaria.

Art. 18 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe - competenze della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale determina annualmente per ciascun servizio la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento e/o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali, dell'ente.
2. La Giunta Comunale potrà, inoltre, stabilire più fasce di reddito, suddivise in scaglioni compresi fra fra 1033 e 2066 Euro (due e quattro milioni di lire)¹ a seconda delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.
3. Verrà pertanto stabilito un reddito ISE oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio; tale parametro sarà decisivo poichè costituirà il parametro di riferimento per i successivi calcoli in funzione dei beneficiari.
4. Sulla base di esso verranno quindi determinate le rette o tariffe agevolate .

¹ Con partenza dalla quota del minimo vitale per il nucleo familiare di una persona, come definito all'art. 15.

5. La retta o tariffa agevolata e la compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi possono essere attribuite a ciascun utente con le seguenti modalità:
 - i. collocazione dell'utente in eventuali fasce economiche corrispondenti a scaglioni ISE predeterminati, ai sensi del precedente comma 2.;
 - ii. casi particolari in deroga a quanto sopra indicato potranno essere valutati dal Servizio sociale competente in funzione di progetti di intervento personalizzati con tempi e modalità di attuazione e verifica concordati con l'utente interessato.
6. La Giunta Comunale potrà inoltre variare, con propria deliberazione, i seguenti parametri del presente regolamento:
 - i. art. 12, comma 3, lettere i. e ii., riguardanti gli importi delle detrazioni;
 - ii. art. 12, comma 4, lettera ii., riguardanti l'importo delle soglie del patrimonio mobiliare e l'entità del coefficiente;
 - iii. art. 15, comma 1, per quanto concerne l'importo del minimo vitale;
 - iv. art. 19, comma 2, tipologia dei servizi a cui applicare l'ISEE;
 - v. art. 22, definizione e articolazione delle tariffe e formulazione fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE;
 - vi. art. 25, definizione e articolazione delle tariffe e formulazione fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE;
 - vii. art. 28, definizione e articolazione delle tariffe e formulazione fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE;
 - viii. art. 31, definizione e articolazione delle tariffe e formulazione fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE;
 - ix. art. 34, definizione e articolazione delle tariffe e formulazione fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE.

TITOLO III - SERVIZI OGGETTO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

Art. 19 - Tipologia di servizi

1. Il Dpcm 221/1999 dispone all'art.1 comma 1: "le disposizioni del D. lgs. 109/98 si applicano(...) ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi Enti erogatori".
2. I servizi erogati dal comune oggetto dell'applicazione dell'ISEE sono i seguenti:
 - i. Servizio scuolabus;
 - ii. Servizio mensa scolastica;
 - iii. Centri estivi comunali per minori;
 - iv. Pre e post-orario;
 - v. Asili nido.
3. Ulteriori tipologie di servizi per i quali applicare l'ISEE potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO I - SERVIZIO SCUOLABUS

Art. 20 - Descrizione del servizio

1. si tratta di un servizio rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo residenti in zone della Città che distano più di 2 Km. dalle strutture scolastiche; il servizio è garantito anche per gli alunni che si trovano in situazioni di particolare disagio che comprendono, oltre la lontananza dalla scuola, la pericolosità della percorrenza.

Art. 21 - Modalità d'accesso

1. Il genitore utente o persona in sua vece può rivolgersi all'Ufficio Servizi per le Scuole o presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) presentando apposita domanda sulla modulistica predisposta indicando la volontà di avvalersi o meno dell'esenzione o dell'eventuale tariffa agevolata.

Art. 22 - Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione dell'utenza.

1. Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, ex art. 18 del presente regolamento.
2. Con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà l'articolazione delle tariffe e fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE, ai sensi dell'art. 18 che precede.

CAPO II - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Art. 23 - Descrizione del servizio

1. La mensa scolastica è un servizio rivolto agli alunni frequentanti le scuole cittadine.

Art. 24 - Modalità di accesso

1. Il genitore dell'utente o persona in sua vece accederà al servizio secondo le condizioni di accesso previste nel contratto di servizio con il Concessionario e come verrà stabilito nell'apposita Carta dei Servizi che quest'ultimo appronterà.
2. L'utente che ritiene di potersi avvalere dell'esenzione o della eventuale tariffa agevolata può rivolgersi all'Ufficio Servizi per le Scuole o presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) presentando apposita domanda.

Art. 25 - Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione dell'utenza.

1. Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito dalla Giunta Comunale, ex art. 18 del presente regolamento e viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta stessa.
2. Con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà stabilire l'articolazione delle tariffe e fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE, ai sensi dell'art. 18 che precede.

CAPO III - CENTRI ESTIVI PER MINORI

Art. 26 - Descrizione del servizio

1. I centri estivi per minori costituiscono un servizio rivolto ai bambini frequentanti le scuole materne ed elementari cittadine, con priorità ai residenti, che si svolge nel periodo di chiusura estiva delle scuole.

Art. 27 - Modalità di accesso.

1. Il genitore utente o persona in sua vece può rivolgersi all'Ufficio Servizi per le Scuole o presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) presentando apposita domanda sulla modulistica predisposta indicando la volontà' di avvalersi o meno dell'esenzione o dell'eventuale tariffa agevolata.
2. Se disponibili eventuali posti possono essere occupati da minori non residenti nel territorio del Comune di Cossato purchè frequentanti le scuole cittadine o purchè i genitori abbiano sede di lavoro nel territorio comunale.

Art. 28 - Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione dell'utenza .

1. Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito dalla Giunta Comunale ex art. 18 del presente regolamento, e viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta stessa.
2. Con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà stabilire l'articolazione delle tariffe e fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE, ai sensi dell'art. 18 che precede.

CAPO IV - PRE E POST ORARIO

Art. 29 - Descrizione del servizio

1. Il servizio e' rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole elementari di Cossato.

Art. 30 - Modalità di accesso.

1. Il genitore utente o persona in sua vece può rivolgersi all'Ufficio Servizi per le Scuole o presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) presentando apposita domanda sulla modulistica predisposta indicando la volontà' di avvalersi o meno dell'esenzione o dell'eventuale tariffa agevolata.

Art. 31 - Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione dell'utenza .

1. Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito dalla Giunta Comunale ex art. 18 del presente regolamento, e viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta stessa.
2. Con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà stabilire l'articolazione delle tariffe e fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE, ai sensi dell'art. 18 che precede.

CAPO V - ASILO NIDO

Art. 32 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di asilo nido è stato istituito ed è operante secondo le norme generali sotto indicate:
 - i. Legge n. 1044 / 1971;
 - ii. L.R. 32 /84 (contributi regionali alla gestione degli Asili Nido);
 - iii. deliberazione Consiglio Comunale n. 113 del 16.05.1979;
 - iv. deliberazione Consiglio Comunale n. 228 del 18.10.1979;
 - v. regolamento dell'asilo nido comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 7 giugno 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 - Modalità di accesso al Servizio

1. Le modalità dell'accesso al servizio sono indicate nell'apposito regolamento comunale.

Art. 34 - Costo del Servizio e criteri per la determinazione della quota di partecipazione dell'utenza.

1. Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito dalla Giunta Comunale ex art. 18 del presente regolamento, e viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta stessa.
2. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale potrà stabilire fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE, ai sensi dell'art. 18 che precede e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - i. Per le famiglie con due figli frequentanti l'asilo nido si potrà prevedere una riduzione tariffaria sulla seconda retta
 - ii. Per gli utenti non residenti si potrà applicare una tariffa differenziata non superiore al costo reale.
 - iii. In caso di assenza e di conservazione del posto, nei termini e con le modalità previste dal regolamento per l'asilo nido comunale, la diaria giornaliera potrà essere ridotta della quota relativa al pasto, determinata periodicamente in modo forfettario dalla giunta comunale.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore e applicazione sperimentale

3. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 90 del vigente Statuto Comunale.

Art. 36 - Abrogazioni

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contrasto con quanto da esso previsto, in particolare per quanto concerne la concessione di agevolazioni e/o esenzioni tariffarie.
2. In merito al servizio Asilo Nido, sono da intendersi abrogati i contenuti delle deliberazioni del C.C.:

- n. 357 del 27 novembre 1990 e ss. mm. e ii.;
- n. 71 del 29 luglio 1994;
- n. 37 del 29 maggio 1997;
- n. 23 del 29 marzo 1999

per le tutte parti in contrasto e/o incompatibili con i contenuti del presente regolamento ed afferenti in particolare:

- La determinazione delle fasce di reddito;
- La determinazione della diaria dovuta in caso di assenza;
- La determinazione delle tariffe per i lavoratori autonomi.